

BOZZE DI STAMPA

3 ottobre 2015

N. 1 - ANNESSO VI

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione (1429-B)

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.200

MARCUCCI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Modifiche dell'articolo 64 della Costituzione*) – 1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni e i diritti delle minoranze parlamentari";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le sedute sono pubbliche; tuttavia il Parlamento può deliberare di adunarsi in seduta segreta».

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale».

6.2

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI

Ritirato

Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevede, in particolare, l'istituzione di una Commissione per il controllo della finanza pubblica a composizione paritaria tra maggioranza e opposizioni e presieduta da un rappresentante di queste ultime».

Conseguentemente, all'articolo 38, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 il quarto comma dell'articolo 5 è abrogato».

6.0.200

MARCUCCI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato"».

Art. 7.

7.200

MARCUCCI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Titoli di ammissione dei componenti)*. – All'articolo 66 della costituzione le parole: "Ciascuna Camera" sono sostitute dalle seguenti: "La camera dei deputati"».

Art. 10.

10.200

MARCUCCI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Funzione legislativa*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento"».

10.1001

PEGORER, LAI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «e soltanto» fino a: «concernenti la» con le seguenti parole: «per le leggi in materia di sistemi elettorali e di tutela delle minoranze linguistiche».

10.1005 (testo corretto)

GUERRA, GOTOR, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRIERI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO, MIGLIAVACCA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «all'articolo 117», inserire le seguenti: «secondo comma, lettera e), limitatamente all'armonizzazione dei bilanci pubblici, al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e alla perequazione delle risorse finanziarie, terzo comma e».

10.386554c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «Per i medesimi disegni di legge,» inserire le seguenti: «nonché per i disegni di legge incidenti sui diritti di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32».

Art. 12.

12.200

MARCUCCI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il sesto comma.

12.82c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «autorizzazione alla», premettere le seguenti: «tutela delle minoranze linguistiche, nonché quelle di».

Art. 13.

13.200

MARCUCCI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione) – 1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri

della Camera dei deputati possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata".

2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 73, secondo comma"».

Art. 21.

21.204

FORNARO, GATTI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Dopo il sesto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Qualora nel nono scrutinio nessuno abbia riportato detta maggioranza, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età».

Art. 33.

33.2002

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il perseguimento dei principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Costituzione Repubblicana. Alle Regioni con presenza rilevante di riconosciute minoranze linguistiche è comunque, ai fini di uguaglianza tra i cittadini, assicurato il

costo derivante dalla promozione e tutela della lingua e della identità culturale».

33.2003

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il perseguimento dei principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Costituzione Repubblicana. Alle Regioni insulari è comunque garantito dallo Stato, ai fini di uguaglianza tra i cittadini, il costo derivante ai fini della continuità territoriale marittima ed area nonché quello necessario alla tutela e promozione della lingua e della identità culturale».

Art. 39.

39.700 (testo 2)

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BUEMI, BATTISTA, TONINI, RUSSO

Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome possono essere attribuite la funzione legislativa e quella amministrativa nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, per le parti in cui prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, con legge approvata da entrambe le Camere sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione o Provincia autonoma interessata».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 38, sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse».

b) *all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 10 e 40, commi 1, 2, 3 e 4», con le seguenti: «dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7, 10 e 12, e 40, commi 1, 2, 3 e 4.».*

Art. 40.

40.200

MARCUCCI

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è costituita l'Amministrazione parlamentare, risultante dall'unificazione delle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è istituito il ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione parlamentare nel quale confluiscono i dipendenti appartenenti alle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

40.0.200

MARCUCCI

Ritirato

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

«Art. 40-bis - (Disposizioni di coordinamento) – 1. Negli articoli della Costituzione non espressamente modificati dalla disposizioni precedenti della precedente legge l'espressione "Parlamento in seduta comune dei suoi membri" è sostituita da: "Parlamento", l'espressione: "Presidente della Camera" e: "Presidente del Senato" sono sostituite da: "Presidente del Parlamento", le parole: "Camera", "Camera dei Deputati", "Senato", "Senato della Repubblica", "le due Camere", "ciascuna Camera", "Camere", "Camere nuove" "Camere o anche una di esse" sono sostituite dalla parola: "Parlamento". Il predicato, l'articolo e le preposizioni articolate delle proposizioni che si riferiscono alle disposizioni suddette sono, conseguentemente, volti al singolare.».
